



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario*” e, in particolare, il Titolo V-bis, articoli da 23-sexies a 23-duodecies, come modificati dall’articolo 8 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216;

VISTO, in particolare, l’articolo 23-sexies del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale dispone che, al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell’8 dicembre 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze, su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, nel termine ivi indicato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla raccomandazione EBA dell’8 dicembre 2011, fino all’importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, ulteriori strumenti finanziari di cui alla lettera a) per l’importo di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell’integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e sottoscritti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO, in particolare, l’articolo 23-duodecies del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in base al quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono stabilite:

- le disposizioni di attuazione del Titolo V-bis del citato decreto legge;
- “*il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.*”;

VISTO il Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile;

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2008/C 270/02, concernente “*L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 10/03, concernente “*La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 195/04 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2011/C 356/02 relativa all’applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

TENUTO CONTO delle indicazioni della Commissione europea relative agli specifici impegni da assumersi da parte dell’Emittente;

RITENUTO di determinare in apposito prospetto allegato al presente decreto le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, le condizioni di remunerazione, la disciplina dei casi di riscatto e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari;

VISTA la decisione del 17 dicembre 2012, C(2012) 9660 final, con cui la Commissione europea ha ritenuto la misura di aiuto temporaneamente compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

SENTITA la Banca d'Italia, che, con nota n. 1077420/12 del 18/12/2012 ha rilasciato parere favorevole sullo schema di decreto;

Decreta

Articolo 1

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
 - a) “decreto-legge 95/2012”, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216;
 - b) “Ministero”, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
 - c) “Emittente”, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
 - d) “Nuovi Strumenti Finanziari”, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto legge 95/2012;
 - e) “Piano”, il piano di ristrutturazione previsto dall'articolo 23-*octies*, comma 2, del decreto legge 95/2012;
 - f) “Prospetto”, il prospetto recante le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, le condizioni di remunerazione, la disciplina dei casi di riscatto e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, allegato al presente decreto.
2. L'operazione di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è conclusa alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nel Prospetto.
3. I Nuovi Strumenti Finanziari sottoscritti sono depositati dal Ministero presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. dei Nuovi Strumenti Finanziari sottoscritti e dei relativi interessi è tenuta apposita contabilità presso la Banca d'Italia.

4. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2

Impegni dell'Emittente


1. Ferme restando le condizioni previste dal decreto legge 95/2012, il Ministero non può altresì procedere alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari se non a seguito dell'assunzione da parte dell'Emittente dei seguenti impegni:
 - a) non fare riferimento alcuno nelle proprie campagne pubblicitarie alla sottoscrizione da parte del Ministero dei Nuovi Strumenti Finanziari e a non intraprendere politiche commerciali aggressive che non sarebbero state effettuate senza la sottoscrizione da parte del Ministero dei Nuovi Strumenti Finanziari;
 - b) indicare nel Piano la politica di remunerazione dell'Emittente e assicurare il rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari;
 - c) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, corrispondere gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito all'articolo 23-*decies*, comma 3, del decreto legge 95/2012, mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato in conformità del Prospetto, tranne che nel caso di corresponsione anticipata, in conformità del Prospetto, degli interessi relativi agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dovuti per l'esercizio 2012, da effettuarsi mediante assegnazione di Nuovi Strumenti Finanziari;
 - d) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, non corrispondere interessi su altri strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, ad esclusione dei casi ove sussista un obbligo legale di procedere al pagamento anche in assenza di utili distribuibili o vi sia solo la possibilità di differire il pagamento;
 - e) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, non acquisire alcuna partecipazione in alcuna società, salvo i casi in cui l'acquisizione avvenga nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente relativa alla gestione dei propri crediti verso imprese in sofferenza o in temporanea difficoltà finanziaria ovvero i casi di acquisizione,

finalizzati alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare dell'Emittente e purché specificamente autorizzati dalla Commissione europea, di società veicolo che detengono beni immobili;

f) apportare al Piano le modificazioni eventualmente richieste dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di valutazione dello stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO



Allegato

Prospetto di emissione degli strumenti finanziari

Emittente	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'" Emittente ")
Investitore	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il " MEF ").
Precondizioni della sottoscrizione	Realizzazione delle condizioni di cui agli articoli 23- <i>sexies</i> e seguenti del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Strumenti finanziari	Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo "Facoltà di conversione per l'Emittente" computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i " Titoli ").
Coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo	Per " Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo " si intende il minore tra (i) il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo consolidato del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, e (ii) il coefficiente patrimoniale di vigilanza individuale dell'Emittente.
Subordinazione	<p>In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.</p> <p>I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- le perdite che riducono il Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;- le perdite che riducono il Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve. <p>Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione;

- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.

L'Emittente comunica al MEF la riduzione per perdite del Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo al di sotto dell'8 per cento entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati relativi a ciascun trimestre in cui tali perdite sono state contabilizzate, unitamente alla corrispondente riduzione del Valore Nominale dei Titoli. Il Valore Nominale risulterà di conseguenza proporzionalmente ridotto a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui sono state contabilizzate le perdite che hanno causato la riduzione del Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo. Analogamente l'Emittente comunicherà al MEF l'incremento del Valore Nominale precedentemente ridotto entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati relativi a ciascun trimestre. Il Valore Nominale dei Titoli risulterà pertanto incrementato a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui è stato registrato l'utile netto, che sarà imputato al ripristino del Valore Nominale dei Titoli in misura proporzionale rispetto a quanto è imputabile al capitale sociale e alle riserve.

Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Valore Nominale Iniziale	[•]
Valore Nominale	Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore risultante dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo "Subordinazione", restando inteso che il Valore Nominale non potrà mai essere superiore al Valore Nominale Iniziale.
Numero di Titoli sottoscritti	[•] Il Numero dei Titoli sottoscritti è di volta in volta aumentato o diminuito in relazione al numero dei Titoli eventualmente assegnati al MEF in conformità del paragrafo "Importo degli Interessi" e del paragrafo "Condizioni di pagamento degli Interessi" ovvero al numero di Titoli per i quali sia eventualmente esercitata la facoltà di cui al paragrafo "Facoltà di Riscatto in favore dell'Emittente" o di cui al paragrafo "Facoltà di Conversione per l'Emittente.
Data di Emissione	[•]

Data di Sottoscrizione	[•]
Data di Scadenza	Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla data di scadenza della società ovvero, fermo restando quanto previsto al paragrafo “Subordinazione”, a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell’Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.
Azioni sottostanti	<p>Ai fini del calcolo del valore di rimborso ai sensi del Paragrafo “Facoltà di riscatto in favore dell’Emittente” si intendono per Azioni sottostanti le azioni corrispondenti al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell’Emittente nei 10 giorni di negoziazione precedenti la Data di Emissione. Qualora dall’applicazione della formula risultasse un numero non intero, questo è arrotondato per difetto all’unità inferiore.</p> <p>Tale rapporto, e il corrispondente numero di Azioni sottostanti, si modifica in conseguenza dei seguenti eventi, e secondo le modalità indicate:</p> <p>a) Raggruppamento o frazionamento</p> <p>Nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni ordinarie dell’Emittente, il rapporto sarà soggetto ad aggiustamento mediante moltiplicazione per la seguente frazione:</p> A/B <p>dove:</p> <p>A rappresenta il numero di azioni ordinarie dell’Emittente ad esito della relativa operazione di raggruppamento o frazionamento; e B rappresenta il numero di azioni ordinarie dell’Emittente prima della relativa operazione di raggruppamento o frazionamento.</p> <p>b) Aumento di capitale gratuito</p> <p>Nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il rapporto sarà soggetto ad aggiustamento mediante moltiplicazione per la seguente frazione:</p> A/B <p>dove:</p> <p>A rappresenta il numero di azioni ordinarie dell’Emittente ad esito</p>

della relativa operazione; e

B rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente prima della relativa operazione.

c) Aumento di capitale in opzione a pagamento

Nell'ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant, o di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, il rapporto sarà soggetto ad aggiustamento, mediante moltiplicazione per la seguente frazione:

$$(A+B)/(A+C)$$

dove:

A rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione immediatamente prima dell'emissione delle azioni ordinarie derivanti dalle operazioni citate o dell'assegnazione di tali warrant o obbligazioni convertibili;

B rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente emesse o, se del caso, il numero massimo di azioni ordinarie dell'Emittente che potrebbe essere emesso a servizio dell'esercizio di tali warrant o obbligazioni convertibili, calcolato alla data di emissione di tali strumenti; e

C rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per azione ordinaria con l'importo complessivo (se esistente) da versarsi a fronte dell'emissione di tali azioni ordinarie o, a seconda dei casi, per le azioni ordinarie da emettersi a servizio dell'esercizio di tali warrant o obbligazioni convertibili.

"Prezzo di Mercato Corrente" indica la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie dell'Emittente nei 5 giorni di borsa aperta antecedenti la data dell'annuncio della relativa operazione

Qualora l'Emittente dia corso ad operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il rapporto potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Importo degli Interessi

Salvo quanto previsto al punto "Condizioni di Pagamento", al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio successivo al termine dell'esercizio in corso alla Data di Sottoscrizione (ciascuna la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), l'Emittente corrisponderà interessi (gli "**Interessi**") in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, ad una percentuale del Valore Nominale,

pari al 9% in relazione all'esercizio in corso alla Data di Sottoscrizione, e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi fino al raggiungimento del 15% (9,5% in relazione agli esercizi 2014 e 2015, 10% in relazione agli esercizi 2016 e 2017 e così di seguito).

Con riferimento all'esercizio in corso alla Data di Sottoscrizione l'Emittente corrisponderà un Interesse *pro rata temporis* pari al 9% su base annua del Valore Nominale. L'ammontare dell'Interesse da corrispondere è computato con riferimento al periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e il 31 dicembre 2013. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365.

Alla data del 1° luglio 2013 l'Emittente corrisponderà - in relazione agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal MEF ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e riscattati dall'Emittente ai sensi dell'articolo 23-*septies* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (gli "**Strumenti Finanziari Esistenti**") - un Interesse *pro rata temporis* pari al 9% su base annua del valore nominale iniziale di detti Strumenti Finanziari Esistenti, computato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Alla data del 1° luglio 2014 l'Emittente corrisponderà - in relazione agli Strumenti Finanziari Esistenti - un Interesse *pro rata temporis* pari al 9% su base annua del valore nominale iniziale di detti Strumenti Finanziari Esistenti, computato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e la data di riscatto. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365.

In deroga a quanto previsto al paragrafo "Condizioni di Pagamento degli Interessi" gli Interessi dovuti al 1° luglio 2013 sugli Strumenti Finanziari Esistenti possono essere pagati dall'Emittente anche antecedentemente a tale data mediante assegnazione di nuovi Titoli secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo "Condizioni di Pagamento degli Interessi". L'Emittente darà comunicazione scritta al MEF, con almeno 5 giorni di preavviso, della data prescelta per il pagamento, indicando:

- (i) l'importo degli Interessi da corrispondere;

(ii) il numero di Titoli che saranno assegnati al MEF.

Il godimento dei Titoli così assegnati decorre dal 1° luglio 2013 e pertanto, con riferimento ad essi, l'Emittente corrisponderà per l'esercizio finanziario 2013 un Interesse *pro rata temporis* pari al 9% su base annua del valore nominale. L'ammontare dell'Interesse da corrispondere sui suddetti Titoli è computato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2013. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365.

Condizioni di pagamento degli Interessi

Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e, salvo quanto previsto al presente paragrafo, in forma monetaria e in valuta corrente.

Gli Interessi che matureranno sui Titoli in ciascun esercizio e gli interessi dovuti sugli Strumenti Finanziari Esistenti sono corrisposti in forma monetaria sino a concorrenza del risultato di esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente approvato prima della Data di Pagamento degli Interessi, al lordo degli Interessi e del relativo effetto fiscale e al netto delle riserve obbligatorie ("il **Risultato di Esercizio**").

La quota degli Interessi dovuti eccedente il Risultato di Esercizio è corrisposta alla Data di Pagamento degli Interessi mediante l'assegnazione al MEF di un numero di azioni ordinarie di nuova emissione pari a:

$$NA = C \cdot R / (K - R)$$

dove

NA è il numero di azioni ordinarie da assegnare al MEF;

R è l'importo corrispondente agli Interessi non corrisposti in forma monetaria;

K è il valore complessivo delle azioni dell'Emittente, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 10 giorni di borsa consecutivi precedenti la data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio dell'Emittente moltiplicato per il numero delle azioni stesse;

C è il numero di azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione immediatamente prima dell'esercizio della facoltà di conversione.

Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, la quota degli

Interessi sugli Strumenti Finanziari Esistenti e sui Titoli dovuti in relazione all'esercizio finanziario 2013 eccedente il Risultato di Esercizio può essere corrisposta in tutto o in parte anche mediante l'assegnazione al MEF di nuovi Titoli di valore nominale corrispondente all'importo degli Interessi non corrisposti in forma monetaria.

Nel caso in cui dall'applicazione delle modalità di calcolo sopra indicate non derivi un numero intero di azioni o Titoli, il numero risultante è arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Nel caso di assegnazione di Titoli, essi avranno godimento dal 1° luglio 2014 e con riferimento ad essi l'Emittente corrisponderà un Interesse *pro rata temporis* pari al 9,5% su base annua del valore nominale. L'ammontare dell'Interesse da corrispondere sui predetti Titoli è computato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365.

Nel caso in cui il Risultato di Esercizio sia negativo non possono essere corrisposti dividendi – a qualunque titolo – sulle azioni di qualsiasi categoria. Nello stesso caso, non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari dell'Emittente computabili nel patrimonio di vigilanza il cui contratto attribuisca all'Emittente la facoltà di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione fermo restando che l'Emittente avrà la facoltà di corrispondere la remunerazione (i) sugli strumenti finanziari per i quali la sussistenza di perdite di esercizio non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa; e (ii) sugli strumenti finanziari qualora il contratto stesso preveda al ricorrere di determinate condizioni che il mancato pagamento della remunerazione determini un inadempimento al contratto

Ai fini del paragrafo "Importo degli Interessi" e del presente paragrafo, l'Emittente comunicherà al MEF, almeno 15 giorni prima della Data di Pagamento degli Interessi:

- (i) l'importo degli Interessi da corrispondere;
- (ii) l'ammontare del Risultato di Esercizio al lordo degli Interessi e del relativo effetto fiscale;
- (iii) con riferimento al pagamento degli Interessi dovuti in relazione all'esercizio 2013, in caso di insufficienza del Risultato di Esercizio

al lordo degli Interessi e del relativo effetto fiscale, la modalità di adempimento prescelta dall'Emittente (assegnazione di nuovi Titoli ovvero di azioni ordinarie di nuova emissione ovvero combinazione delle due modalità);

(iv) i dati rilevanti ai fini del calcolo del numero delle eventuali azioni ordinarie di nuova emissione da assegnare al MEF.

Dichiarazioni e impegni dell'Emittente

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale.

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli.

L'Emittente dichiara che, successivamente al 30 giugno 2012 non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblici o comunicati al MEF e/o alla Banca d'Italia. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

Finché i Titoli sono in essere, l'Emittente si impegna a convocare l'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio prima del 15 giugno di ciascun anno.

In caso di corresponsione degli Interessi mediante assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione in conformità di quanto previsto al paragrafo "Condizioni di pagamento degli Interessi", l'Emittente si impegna ad assumere tutte le necessarie deliberazioni in tempo utile a consentire l'assegnazione delle azioni al MEF alla Data di Pagamento degli Interessi.

Facoltà di Riscatto in favore dell'Emittente

In qualsiasi momento successivo alla Data di Sottoscrizione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la

"Data di Riscatto") - di riscattare in tutto o in parte i Titoli.

Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà al maggiore tra:

- (i) una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari: al 100% nel caso di riscatto esercitato entro il 30 giugno 2015; successivamente, la percentuale viene incrementata di 5 punti percentuali ogni due anni fino al raggiungimento della percentuale del 160% (105% nel caso di riscatto esercitato dal 1° luglio 2015 ed entro il 30 giugno 2017; 110% nel caso di riscatto esercitato dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 giugno 2019, e così di seguito); e
- (ii) il prodotto tra le Azioni sottostanti e il prezzo pagato dall'offerente nel caso di offerta pubblica di acquisto promossa sulle azioni ordinarie dell'Emittente in qualsiasi momento successivo alla Data di Sottoscrizione;
- (iii) il prodotto tra le Azioni sottostanti e il corrispettivo che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena abbia comunicato di aver ricevuto per la cessione di azioni ordinarie dell'Emittente, in qualsiasi momento successivo alla Data di Sottoscrizione, fatto salvo quanto di seguito specificato. Non saranno considerate ai fini della presente clausola le cessioni di partecipazioni pari complessivamente a meno del 10% del capitale sociale nell'arco di 12 mesi. Qualora la Fondazione Monte dei Paschi di Siena dia luogo a diverse operazioni rilevanti ai fini della presente previsione, il corrispettivo verrà calcolato sulla base del prezzo medio ponderato per azione percepito dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

In nessun caso il valore di rimborso potrà eccedere il 160% del Valore Nominale Iniziale.

Nel caso di riscatto, l'Emittente corrisponderà gli Interessi, nella misura prevista in relazione all'anno in cui è esercitato il riscatto ai sensi del paragrafo "Importo degli Interessi", *pro rata temporis* per il periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitato il riscatto fino alla Data di Riscatto. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365. Gli Interessi relativi ai Titoli riscattati sono corrisposti alla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Riscatto. Resta salvo quanto previsto al paragrafo "Condizioni di pagamento degli Interessi".

L'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'Emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Ai fini del presente paragrafo nella comunicazione inviata al MEF sono indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo del valore di rimborso e degli Interessi.

Facoltà di Conversione per l'Emittente

L'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere alla conversione (la "**Data di Conversione**") - di convertire in tutto o in parte i Titoli nel rispetto delle condizioni indicate nel presente paragrafo.

A fronte dei Titoli per i quali è esercitata la facoltà di conversione, è attribuito al MEF il numero di azioni ordinarie risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$NA = VN/PS$$

dove

VN è il Valore Nominale dei Titoli

PS è il prezzo di sottoscrizione calcolato come TERP (Theoretic Ex Rights Price) moltiplicato per (1 - Sconto sul TERP).

Il TERP verrà calcolato come:

$$TERP = [(K+VN)*(1-S)-VN]/[C*(1-S)]$$

dove

K è il valore complessivo delle azioni dell'Emittente, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 5 giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione moltiplicato per il numero delle azioni stesse;

VN è il Valore Nominale dei Titoli da convertire;

S è lo Sconto sul TERP, fissato pari al 30%;

C è il numero di azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione immediatamente prima dell'esercizio della facoltà di conversione.

Qualora dall'applicazione della formula risultasse un numero non intero, questo è arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Nel caso di conversione, l'Emittente corrisponderà gli Interessi, nella misura prevista in relazione all'anno in cui è esercitata la conversione ai sensi del paragrafo "Importo degli Interessi", *pro*

	<p><i>rata temporis</i> per il periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata la conversione fino alla Data di Conversione. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365. Gli Interessi relativi ai Titoli convertiti sono corrisposti alla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla data di Conversione. Resta salvo quanto previsto al paragrafo "Condizioni di pagamento degli Interessi".</p> <p>L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione dell'assemblea, ovvero del consiglio di amministrazione in caso di attribuzione della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, in ordine al relativo aumento di capitale.</p>
Clausola di trasferibilità	I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dell'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.
Forma	Titoli Nominativi in forma dematerializzata.
Foro competente	Foro di Roma
Legislazione applicabile	Italiana.
Quotazione	I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.
Spese	Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente.